



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GALLONE, MODENA, MALAN, RONZULLI,
TOFFANIN, DAMIANI, GALLIANI, GIAMMANCO, PAPTHEU e MOLES**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia
di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il crescente malessere legato alle problematiche familiari rende sempre più urgente un nuovo intervento sulla disciplina della separazione coniugale e dell'affidamento dei figli. In questo senso la società civile sta sollecitando da tempo il Parlamento, allo scopo di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e non a caso sia nella XVI che nella XVII legislatura era stato iniziato un percorso di riforma affidato alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, portato avanti fino a un livello altamente evoluto di analisi attraverso numerosissime audizioni di esperti, rappresentativi di tutte le principali categorie interessate, con l'individuazione di un testo base da parte della relatrice, la presentazione di emendamenti e il voto sui medesimi.

Tale impegnativa attività merita, dunque, di essere completata ed è ciò che intende fare il presente disegno di legge. Esso si fonda, come in precedenza, sull'osservazione della giurisprudenza che ha seguito la riforma del 2006, nonché sulle raccomandazioni della risoluzione n. 2079/2015 del Consiglio d'Europa - sull'uguaglianza e corresponsabilità genitoriale condivisa - e sulle successive prese di posizione della Società italiana di scienze forensi e della Società italiana di psicologia giuridica. Entrando nel merito, è noto che, a dispetto del costante avanzare nel mondo occidentale del principio della bigenitorialità, in Italia solo molto faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l'affidamento condiviso, inteso come partecipazione concreta di entrambi i genitori alla quotidianità dei figli e non come titolarità solo legale di diritti.

Allo stesso modo, tuttavia, la sua concreta applicazione continua a incontrare sensibili ostacoli favoriti per alcuni aspetti dalla formulazione del testo, che in taluni passaggi sembra lasciare spazio a interpretazioni riduttive, per quanto non coerenti con la *ratio legis*.

Si avverte, quindi, l'esigenza di una inequivocabile prescrittività resa necessaria dalla vera rivoluzione della scala delle priorità, che l'affidamento condiviso ha ribaltato, rispetto ai criteri adottati per decenni nei tribunali italiani, nei quali l'affidamento a un solo genitore era considerato come la forma da privilegiare, perché più adatta a limitare i danni che i figli subiscono dalla separazione dei genitori: adatta, in particolare, al contenimento della conflittualità, una delle principali condizioni per realizzare davvero l'«interesse del minore». Un concetto che i fautori dell'affidamento condiviso hanno fortemente contestato, ritenendo, al contrario, che fosse proprio l'affidamento esclusivo a non poter essere stabilito quando il conflitto è acceso, sia per la grave discriminazione che introduce tra le parti, ciascuna delle quali già tende a prevalere sull'altra, sia per la natura stessa dei suoi contenuti, prevedendo che le decisioni del quotidiano siano assunte dal genitore affidatario anche quando i figli si trovano presso l'altro: nulla di più adatto a creare rancori, anche dove non ve ne fossero.

Il presente disegno di legge prende atto della totale incompatibilità tra i modelli mono e bigenitoriale e allo stesso tempo dell'inopportunità di mantenere l'attuale ambiguo e contraddittorio assetto, che opta per la soluzione bigenitoriale nella forma e per quella monogenitoriale nella sostanza, cre-

ando così le premesse per un contenzioso infinito tra i genitori. Constatata, dunque, l'impossibilità di una mediazione tecnica o politica e nella convinzione che sarebbe comunque controproducente tentare soluzioni ibride, si è optato, sotto tutti gli aspetti, per una soluzione concretamente e integralmente bigenitoriale. Nell'elaborazione del presente disegno di legge si è tenuto conto delle proposte di legge presentate nella XVI e XVII legislatura in entrambi i rami del Parlamento e, allo stesso tempo, delle novità introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Passando a un'analisi puntuale dell'articolo, osserviamo che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 intende mettere fine alla non circoscritta tendenza, già accennata, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a un rapporto effettivamente equilibrato con entrambi i genitori, in modo che ciascuno di essi si impegni quanto l'altro nel fornirgli «cura» oltre che educazione e istruzione: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine settimana al mese o se nella sentenza si omette di stabilire per entrambi precisi compiti di accudimento. Si è, d'altra parte, introdotta una attenuazione – «per quanto possibile» – che va intesa, ovviamente, come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui condizioni di salute, allattamento o particolari impegni lavorativi dei genitori rendano materialmente impossibile una gestione paritaria; ma ciò non toglie che, ovunque realizzabile, questa debba essere assicurata al figlio. Per maggiore chiarezza, la legge non richiederà che un padre camionista o una madre assistente di volo lascino il lavoro per poter obbligatoriamente custodire i figli per metà tempo: queste situazioni rientrano, ovviamente, tra quelle della «impossibilità materiale».

Inoltre, si è inteso dare maggiore evidenza e più corretta collocazione al riferimento all'«interesse del minore». In realtà tutta la legge n. 54 del 2006 è mirata alla tutela di tale interesse; anzi, in un modo talmente pregnante da elevarne i contenuti principali a diritto. Il malvezzo interpretativo, che come visto ne è seguito, ha inteso legittimare la negazione di tali diritti, al di fuori delle previsioni dell'articolo 337-*ter* del codice civile, in nome del suo «interesse», valutato dal giudice con potere discrezionale assoluto. Adesso il riferimento all'interesse del minore si colloca al primo comma, dove del resto stava prima della riforma del 2006, eliminando l'ambiguità derivante dalla collocazione al secondo comma. Viene, inoltre, precisato come in pratica si realizza la tutela del rapporto con i due ambiti parentali, facendo riferimento al giudice del luogo certo di residenza anagrafica e non più all'ambiguo concetto di residenza abituale (prevedendo anche, all'articolo 8, l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile) .

La lettera *b*) sostituisce il secondo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile. I primi due periodi del comma così novellato esprimono più efficacemente la priorità dell'opzione bigenitoriale, quale mantenimento il più possibile inalterato delle condizioni antecedenti la separazione e rendono più evidenti e inderogabili i limitati ambiti di applicazione dell'affidamento esclusivo (articolo 337-*quater*). Ciò avviene anche attraverso l'eliminazione del generico riferimento all'interesse del minore, del tutto fuori posto e fuorviante laddove una norma direttamente prescrittiva si propone di assicurare al figlio l'affidamento a entrambi i genitori, visto come aspetto prioritario della realizzazione del suo diritto e del suo interesse («Per realizzare la finalità di cui al primo comma (...)»). Al quarto periodo del secondo comma, alla pari del primo comma, il testo sviluppa e rende effettiva la doppia tutela genitoriale a vantaggio dei figli. Poiché gli inconve-

nienti attuali sono conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta in favore di due case, purché ciò permetta di continuare ad avere due genitori. Il quinto periodo disincentiva la conflittualità all'interno della coppia, stabilendo che il giudice nel decidere le modalità della frequentazione (ad esempio, chi si sposta per accompagnare i figli dall'altro) e nell'assegnare i compiti di cura a ciascun genitore deve tenere conto della propensione di ciascuno a rispettare l'altro. L'ultimo periodo del comma novellato ripropone un corretto posizionamento al riferimento all'interesse del minore, invocandolo al presentarsi di scelte non prevedibili, per le quali è logico che il giudice sia guidato da un principio specifico.

La lettera *c*) introduce dei limiti al frequente abuso di potere da parte del genitore collocatario (che non dovrebbe esistere), che si trasferisce con i figli dove meglio crede senza prendere accordi con l'altro e senza autorizzazione del giudice; molto spesso impunemente.

La lettera *d*), a sua volta, rende del tutto inequivoca, e quindi ineludibile, la prescrizione in favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata. Inoltre, mette ordine nell'elenco dei parametri di cui il giudice deve tenere conto per fissare un eventuale assegno. Viene anche eliminato il parametro relativo al tenore di vita antecedente la separazione poiché tale evento ha, ovviamente, sconvolto il sistema economico familiare; a prescindere dal fatto che nel corso del tempo le spese a vantaggio del figlio, soggetto in età velocemente evolutiva, hanno continui cambiamenti, per cui quel riferimento risultava in pratica fonte di grande incertezza e pertanto forte litigiosità.

Si stabilisce, inoltre, con la lettera *e*), che in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro.

L'articolo 2, sia nella rubrica, modificata alla lettera *c*), che nel primo comma novellato dell'articolo 337-*quater* del codice civile, afferma in termini prescrittivi che solo ove si verificano determinate condizioni, l'onere della cui prova spetta all'accusa, si può escludere un genitore dall'affidamento. Pertanto al giudice non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra due istituti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo, ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, ove essere a lui affidato possa arrecargli pregiudizio.

Con la lettera *a*) del comma 1, inoltre, è stata introdotta una specificazione che tiene conto dei sempre più frequenti e pesanti episodi di maltrattamenti in famiglia. Si è ritenuto opportuno sanzionare con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche. Ciò soprattutto a tutela della donna, sempre più spesso sottoposta ad aggressioni, sovente tollerate solo per un inevitabile legame con l'altro genitore, anch'esso affidatario. Allo stesso modo si interviene a punire chi, con sottili manovre e quotidiana opera di denigrazione, induca un figlio a rifiutare i contatti con l'altro genitore, nonché chi si prefigge di raggiungere il medesimo risultato, ovvero di eliminare del tutto l'altro genitore dalla vita del figlio, denunciandolo per reati infamanti mai commessi.

La lettera *b*), d'altra parte, determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo e chiarisce definitivamente che il mantenimento diretto è la forma da privilegiare anche in tale caso e che i genitori hanno diritto, qualitativamente, al medesimo trattamento in termini di detrazioni, assegni familiari e agevolazioni fiscali di ogni ge-

nera, a prescindere dal tipo di affidamento e dalla qualifica di genitore affidatario o no.

L'articolo 3, modificando, con il comma 1, lettera *a*), il primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, precisa che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi solo in via eccezionale, ovvero quando non si è potuto rispettare – per ragioni oggettive come la distanza tra le abitazioni – il diritto indisponibile dei figli a essere presenti in misura simile presso ciascuno dei genitori. In tal caso, infatti, la casa non può che restare al titolare di diritti su di essa. Si intende, inoltre, stabilire, con assoluta novità, una regola di solidarietà in favore di quel genitore che, abbandonando l'abitazione familiare, venga a trovarsi in difficoltà rispetto all'alloggio, circostanza che oltre tutto potrebbe anche limitarne la possibilità di ospitare i figli.

Infine, con la lettera *b*) dell'articolo 3, si concede a entrambi i genitori la facoltà di chiedere la ridefinizione delle regole dell'affidamento condiviso nel caso di significativi cambiamenti di residenza di uno dei due.

L'articolo 4, che interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile, risolve, con il comma 1, lettera *a*), un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento, quale che ne sia la modalità, considerando anche l'ipotesi che esso non sia perequativo, ma risulti dall'obbligo gravante su entrambi i genitori di versare una certa somma in un conto corrente comune. La formulazione proposta permette di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente, ove esista, legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempimento dell'altro. Al tempo stesso lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio eventuale contributo alle spese e alle cure domestiche, in accordo con

l'articolo 315-*bis* del codice civile. Con la lettera *b*) è evidenziato il diritto per il figlio maggiorenne non autosufficiente di godere di tutte le statuizioni a vantaggio dei figli minorenni previste dall'articolo 337-*ter* del codice civile, ove compatibili. L'articolo 5 restituisce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

A partire dall'articolo 6, che completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile, si introducono quei ritocchi nei codici che sono stati resi necessari dalle presenti riformulazioni. In effetti, per l'articolo 6, si tratta di una precisazione che avrebbe dovuto essere ultronea, se nell'applicazione il messaggio della legge n. 54 del 2006 fosse stato correttamente inteso e se ne fossero rispettate le prescrizioni: infatti nell'affidamento condiviso il figlio frequenta equilibratamente i due genitori e «vive» con entrambi.

L'articolo 7 alla lettera *a*) fornisce la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale. Alla lettera *b*) si elimina un ulteriore riferimento al concetto di «residenza abituale», che appare con tutta evidenza fuori luogo.

Gli articoli 8, 9 e 10 razionalizzano, come accennato, le attuali riformulazioni. In particolare, l'articolo 10 elimina l'incompatibilità della legge sul divorzio con le norme del codice civile nella stessa materia.

L'articolo 11 restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della legge n. 54 del 2006 da parte della Commissione Giustizia della Camera.

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. La scelta del reclamo al collegio tiene conto anche delle difficoltà logistiche che si potrebbero incontrare in talune zone optando per il reclamo in corte d'appello. L'articolo 14, integrando la prece-

dente previsione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, interviene, alla lettera *a*) del comma 1, in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l'accordo con l'altro (ad esempio, cambiando residenza e portando il figlio con sé, oppure iscrivendo il figlio a istituti scolastici di propria esclusiva scelta), azzerando tali iniziative, ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto che non sia sufficiente la previsione di un meccani-

smo punitivo o risarcitorio del danno, ma che andasse prioritariamente disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o alla compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati). Infine è soppressa, con la lettera *b*), la possibilità di semplice ammonizione: poiché si tratta di infrazioni gravi, se la segnalazione è falsa è da perseguire il denunciante e se è corretta limitarsi ad ammonire non può essere sufficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«A prescindere dal rapporto tra i genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica frequentazione e assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità anche temporali per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale in cui in ogni caso deve essere garantita anche tramite recuperi durante le vacanze scolastiche, una frequentazione mai inferiore a un terzo del tempo presso ciascun genitore, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice ordinario del luogo di residenza anagrafica del minore, con procedimento al di fuori del processo di separazione, di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso,

ma influiscono solo sulle relative modalità di attuazione. Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo l'unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli ai sensi del quarto comma. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare, o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare. Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Ove ravvisi conflitti di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori il giudice dispone che questa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. Prende atto, se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-*quater*. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono

assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi; il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di secondaria rilevanza, salva diversa decisione del giudice, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente, provvedendo il genitore presente. Qualora un genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;

e) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui al quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.

Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso le norme sul mantenimento dei figli di cui al presente articolo si applicano a prescindere dalle modalità di attuazione; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari.

Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più favorevoli degli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse»;

f) al quinto comma, le parole: «L'assegno è automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale assegno perequativo è automaticamente».

Art. 2.

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento intrafamiliare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere e la violenza assistita dai figli, l'abuso e la trascuratezza, comportano l'esclusione dall'affidamento. Allo stesso modo sono sanzionate le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all'allontanamento dell'altro genitore e le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell'articolo 337-*ter*. Nei casi di violenza psicologica il giudice può adottare l'attuazione di

uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al rapido recupero dei diritti relazionali del minore. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater del codice civile»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni di maggiore interesse per i figli, salva diversa decisione del giudice, sono adottate dal genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva. Salvo che non sia diversamente stabilito, limitatamente alla gestione della vita quotidiana dei figli la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente da ciascuno dei genitori anche in caso di affidamento esclusivo a uno di essi. In ogni caso, il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro salute, istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

Art. 3.

1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il godimento della casa familiare è attribuito di regola secondo la legge ordinaria; nel caso in cui la frequentazione dei genitori sia necessariamente sbilanciata è attribuito tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei figli e compensandone le conseguenze economiche. Ove il

genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un'adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui, il giudice può stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell'altro genitore»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».

Art. 4.

1. All'articolo 337-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione dei contenuti dell'articolo 337-*ter* del codice civile, in quanto compatibili, da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 337-*octies*, le parole: «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto del minore ove questi ne faccia domanda».

Art. 6.

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso».

Art. 7.

1. All'articolo 316 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«La responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli»;

b) al primo comma, le parole: «I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore» sono soppresse.

Art. 8.

1. L'articolo 317-*bis* è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 336-*bis* del codice civile, le parole: «Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato» sono soppresse.

Art. 10.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 706-*bis*. - (*Mediazione familiare*). - In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. Il primo incontro, introduttivo alla mediazione, è in ogni caso gratuito.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione fami-

liare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto».

Art. 12.

1. Il quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies».

Art. 13.

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Avverso i provvedimenti nell'interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al

tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 14.

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore o del giudice in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:»;

b) il numero 1) è abrogato.